

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep. n° 373

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ CONNESSE, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DELL'AREA INTRINSECA CORSO VITTORIO EMANUELE III CON RECUPERO MERCATO COPERTO E DELL'AREA PARCHEGGIO" – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: E47H21002360001 – CIG: 9847569703

Il giorno 22 (*ventidue*) del mese di **dicembre**, dell'anno 2023 (*duemila ventitre*) presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, in videoconferenza, ai sensi del D.L. n° 18/2020, art. 73 comma 1 e s.m.i., si sono costituiti i signori:

1) **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

2) **DOTT.SSA ADRIANA MARIA STELLA TETI**, nata a **VIBO VALENTIA** il giorno **20.02.1957** (C.F.: **TTEDNM57B60F537M**), la quale dichiara di intervenire nel

presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (P. IVA **00302030796**) nella sua qualità di Dirigente di Settore 1 "Affari Legali" – giusto Decreto Sindacale n° 7 del **14.09.2023** – di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

3) **DOTT. DI FAUSTO DANIELE** nato a **ROMA** il **10.07.1978** – **C.F. DFSDNL78L10H501F**, Amministratore Delegato della Società per Azioni "EFM S.P.A.", con sede in **ROMA**, Via **CRISTOFORO COLOMBO N. 283/A** – C.F. n° **13254070157**, iscritta nel Registro delle Imprese di **ROMA** – **R.E.A. n° RM-980727** – il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto, in qualità di Amministratore Delegato della Società **EFM S.P.A.** "impresa mandataria" del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) "**EFM S.P.A./AC2 S.R.L.**" – giusto Atto Costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e conferimento di mandato con rappresentanza di cui all'art. 48 del D Lgs. 50/2016, **REP. n° 3557 RACCOLTA N. 2583**, registrato in **ALBANO LAZIALE** il **04.12.2023** al n° **20580 Serie 1T** e autenticato nelle firme dalla dott.ssa **SERENA GRAZIADIO**, notaio in **ROMA** con studio in **PIAZZA CRATI N° 11** ed iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di **ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA**, che si allega al presente atto in formato digitale – nonché Procuratore Speciale – in virtù della Procura Speciale Rep n° 4662 del 20.11.2023 del dott. Giovanni Saggio, Notaio in Zafferana Etnea – della Società a Responsabilità Limitata "**AC2 S.R.L.**", con sede in **ZAFFERANA ETNEA**, Via **CASSONE N. 23**, C.F. n° **04289110878**, iscritta nel Registro delle Imprese del **SUD EST SICILIA**, **R.E.A. n° CT-285372**, "impresa mandante" del R.T.I. "**EFM S.P.A./AC2 S.R.L.**".

L'Operatore Economico così identificato, nel prosieguo dell'atto, verrà denominato anche "**PROFESSIONISTA**".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

–con Deliberazione di Giunta Comunale n° **70** del **07.04.2023** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D. Lgs 50/2016 relativo all'intervento "**VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DELL'AREA INTRINSECA CORSO VITTORIO EMANUELE III CON RECUPERO MERCATO COPERTO E DELL'AREA PARCHEGGIO**", redatto dai tecnici della Stazione Appaltante;

–con Determina a contrarre n° **941** del **26.05.2023** si è deciso di procedere all'affidamento dei "**SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ CONNESSE**" relativi all'intervento denominato "**VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DELL'AREA INTRINSECA CORSO VITTORIO EMANUELE III CON RECUPERO MERCATO COPERTO E DELL'AREA PARCHEGGIO**" mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n° 120, da attuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione e indirizzata ad idoneo Operatore Economico individuato tra quelli ammessi alla manifestazione d'interesse appositamente indetta, per l'importo a base di gara di € **149.958,66**, di cui € **118.189,36** per onorario, € **4.727,57** per CNPAIA ed € **27.041,73** per IVA;

–con Determina dirigenziale n° **1038** del **09.06.2023** si è deciso tra l'altro di:

✓ omologare gli atti della procedura espletata sul MEPA – **R.D.O. n° 3586575 del 26.05.2023** – relativo all’affidamento del servizio di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ ATTIVITÀ CONNESSE** dell’intervento in oggetto denominato **“VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DELL’AREA INTRINSECA CORSO VITTORIO EMANUELE III CON RECUPERO MERCATO COPERTO E DELL’AREA PARCHEGGIO”**;

✓ aggiudicare il servizio tecnico di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ ATTIVITÀ CONNESSE** all’Operatore Economico **“RTP: EFM S.P.A. / AC2 S.R.L.”** con sede in **VIA CRISTOFORO COLOMBO 283/A – ROMA – P.IVA 06807661001 – CF: 13254070157** per l’importo complessivo a corpo pari ad **€ 118.185,00**, oltre **€ 4.727,40** per oneri previdenziali ed **€ 27.040,73** per IVA di legge per un totale complessivo di **€ 149.953,13**;

✓ subordinare l’efficacia della aggiudicazione definitiva – *ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016* – all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’Operatore Economico affidatario con l’avvertenza che in caso di sopravvenuto diniego delle Informazioni Antimafia di cui all’art. 91 del codice delle leggi antimafia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 94, commi 2 e 3 del citato D. Lgs 159/2011

– con Determina dirigenziale n° **1253 del 12.07.2023**, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si è preso atto dell’efficacia della succitata determinazione dirigenziale n° **1038 del 09.06.2023** e per l’effetto si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi tecnici in

oggetto, in favore dell'Operatore Economico "**RTP: EFM S.P.A. / AC2 S.R.L.**" con sede in **VIA CRISTOFORO COLOMBO 283/A - ROMA - P.IVA 06807661001 - CF: 13254070157**, in possesso delle capacità professionali e dei requisiti di legge;

–alla spesa complessiva di € **149.953,13** si può fare fronte con i fondi di cui **MISSIONE 05 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 2- MACROAGGREGATO 02- CAPITOLO 200144 - BILANCIO 2023**, a valere sul finanziamento PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 - "**Rigenerazione Urbana**" - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

–il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

–il Comune di Vibo Valentia, ha accertato che, a carico del Professionista, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

–dalle verifiche on-line effettuate dall'Ente in merito alla regolarità contributiva DURC risulta che l'Operatore Economico "**EFM S.P.A.**" risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, giusto documento unico di regolarità contributiva Prot. **INAIL_39621063** del **14.07.2023** con scadenza della validità prevista al **11.11.2023**;

–dalle verifiche on-line effettuate dall'Ente in merito alla regolarità contributiva DURC risulta che l'Operatore Economico "**AC2 S.R.L.**" risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, giusto documento unico di regolarità contributiva Prot. **INPS_36500198** del **20.06.2023** con scadenza della validità prevista al **18.10.2023**;

–a seguito di consultazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota **PR_RMUTG_Ingresso_0223582_20230608**, il Ministero dell'Interno comunicava, in data **08.06.2023**, che a carico della **Società EFM S.p.a.** e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011 non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011

–con nota **PR_CTUTG_INGRESSO_0067977_20230606** è stata richiesta alla Prefettura competente di **CATANIA (CT)**, la comunicazione antimafia, ai sensi del D. Lgs.159/2011, per l'Operatore Economico **“AC2 S.R.L.”** mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

–è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituisce altresì parte integrante del presente atto, e si intende qui esplicitamente richiamato – *benché non allegato* – il **Capitolato Tecnico Prestazionale**, nonché gli elaborati tecnici e ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio.

ARTICOLO 2: CAPACITÀ A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D. LGS. N° 165/2001 E ART. 14, COMMA 2, DEL D.P.R. N° 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n° 165/2001 e art. 21 del D. Lgs. n° 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, il Dirigente – *il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune* – ed il Professionista, hanno dichiarato, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dal medesimo Professionista.

ARTICOLO 3: MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal **P.T.P.C. 2022-2024**, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

Il Professionista si impegna, inoltre, ad estendere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 354/2013 e pubblicato sul sito

istituzionale dell'Ente - *Amministrazione Trasparente* - Disposizioni Generali

– Atti Generali. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte del Professionista e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori ed attività connesse, finalizzati all'esecuzione dell'intervento denominato “**VIBO VALENTIA – ZONA 30 BORGO FUTURO – RIGENERAZIONE DELL'AREA INTRINSECA CORSO VITTORIO EMANUELE III CON RECUPERO MERCATO COPERTO E DELL'AREA PARCHEGGIO**” – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “**RIGENERAZIONE URBANA**” – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – secondo le specifiche, le tempistiche e le condizioni riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e quelle di seguito riportate.

ARTICOLO 5: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto prevede l'affidamento dei seguenti servizi tecnici: Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori e tutte le attività connesse, meglio descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le prestazioni da eseguire, per ciascuna fase, sono di seguito riportate.

Progettazione Esecutiva

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni

e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto dovrà inoltre recepire tutte le eventuali modificazioni richieste dalla Committenza anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione. Le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010.

Il progetto esecutivo (*ex art.33 e seguenti del Regolamento dei contratti pubblici*) si dovrà comporre degli elaborati conformi a quanto previsto dal D.P.R. n°207/2010 ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante.

Trattandosi di progettazione di opera finanziata con risorse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – M5.C2.2 – Investimento 2.1, pertanto sottoposta a precise disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, il progettista dovrà sviluppare la progettazione tenendo in considerazione tutto quanto disciplinato dalla Circolare n° 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato e relativo allegato (*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH*), avendo cura di individuare le Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per l'investimento specifico derivanti dalla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche.

Dovranno essere pertanto prodotti gli elaborati aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal D. Lgs 50/16 e del DPR 207/10 per le parti ancora vigenti, richiesti nel programma di finanziamento della specifica misura PNNR, nonché il

rispetto nella progettazione e nella produzione degli elaborati progettuali dei parametri e dei vincoli dettati dai bandi di partecipazione e indicati negli atti di assegnazione dei contributi.

L'intervento dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto delle norme vigenti, dei criteri previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e rispettare le indicazioni in relazione ai principi del regolamento europeo (UE) 2021/241, ai sensi dell'art.7 del Regolamento Europeo (UE) n°2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione Europea.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione progettuale, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del RUP, degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell'organo di verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato dovrà pertanto produrre tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera.

Il Professionista dovrà fornire tutta la documentazione progettuale firmata e timbrata in originale dal capogruppo e dalla totalità dei soggetti competenti in materia: in un numero minimo di 2 copie cartacee, oltre tutte quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta; 1 copia su supporto magnetico-ottico firmata digitalmente sia in formato PDF sia in formato editabile compatibile con i

software in uso presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Direzione Lavori

L'incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione, come meglio di seguito specificate:

- a) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
- d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;

Le attività di Direzione Lavori dovranno essere svolte conformemente a quanto prescritto dagli artt. 101, comma 3 e 111, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, dal Decreto 7 marzo 2018, n° 49 recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione*”, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per quanto ancora efficace, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

L'attività di Direzione Lavori avrà origine a seguito dell'approvazione del

progetto esecutivo e perdureranno fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

L'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dovrà essere svolto in conformità rispettivamente all'art. 91 e all'art. 92 del D. Lgs. 81/08. L'Operatore Economico incaricato della Progettazione, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà comunque, collaborare con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e con il Responsabile dei Lavori e supportare quest'ultimo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 6: TEMPO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'incarico decorrerà dalla formale Consegna del servizio, disposta con nota dal Responsabile del Procedimento, per come meglio specificato all'art. 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per le attività strettamente correlate alla progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- ✓ il progetto esecutivo dovrà essere consegnato all'Ente entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dalla formale comunicazione del RUP di procedere con l'esecuzione del servizio.
- ✓ la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà svolgersi in funzione dei tempi di esecuzione stabiliti, nel rispetto inderogabile anche delle tempistiche fissate dal finanziamento PNRR.

I termini di esecuzione decorrono a partire dalla formale comunicazione di

avvio di ciascuna fase da parte del Responsabile del Procedimento (RUP).

ARTICOLO 7: PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per cause imputabili al Professionista incaricato – *per come meglio specificato all'art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale* – sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (*calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara*), per ogni giorno di ritardo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento.

In ogni caso, l'ammontare complessivo della penale, non può eccedere il 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo pattuito (*art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale*). Qualora la penale da applicarsi raggiunga il limite massimo del 10% il Comune potrà risolvere il contratto.

ARTICOLO 8: COMPENSO PROFESSIONALE

Il corrispettivo netto complessivo a corpo del servizio dovuto dal Comune al Professionista incaricato per l'adempimento delle prestazioni, è fissato in € 118.185,00, oltre € 4.727,40 per oneri previdenziali ed € 27.040,73 per IVA di legge per un totale complessivo di € 149.953,13.

L'importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico e nessun rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel Capitolato.

Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più

acconti né del saldo, nei casi di verifica e/o validazione negativa del progetto, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta previsti e di non approvazione della progettazione.

ARTICOLO 9: PAGAMENTI

Per come previsto all'art. 5 dell'Atto Costitutivo dell'R.T.I., i pagamenti avverranno separatamente in capo a ciascuna delle associate.

Il pagamento del corrispettivo – *per come meglio specificato all'art. 16 del Capitolato Tecnico Prestazionale* – verrà effettuato previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC; Inarcassa, EPAP e/o documento equipollente) e della disponibilità delle somme finanziarie – e secondo le percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo i seguenti importi:

1. il **30%** dell'importo complessivo dell'incarico all'esito positivo della verifica (art. 23, comma 9 e art. 26, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e artt. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. n° 207/10) e validazione da parte del R.U.P. (art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016) dell'intero progetto esecutivo ai fini dell'appaltabilità da parte della Stazione Appaltante nonché all'avvenuto espletamento di tutte le attività tecnico amministrative – *compreso l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni finali necessarie richieste per la pubblicazione del bando di gara, prima della stesura del bando per l'affidamento della esecuzione;*
2. il **50%** rimanente in funzione degli Stati di Avanzamento dei Lavori;
3. il rimanente **20%** a chiusura positiva di tutte le attività dell'intervento.

Tali importi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri professionali

per tutte le spese che dovranno essere sostenute per l'esaustiva definizione del progetto e per la relativa direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto al Comune di Vibo Valentia a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente affidamento e gli importi individuati dal presente contratto per l'onorario professionale, non potranno subire né incrementi né adeguamenti rispetto al costo effettivo dell'opera.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato in ogni caso al trasferimento delle risorse finanziarie da parte del soggetto finanziatore e quindi il Comune non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti al ritardo e/o alla mancata disponibilità delle citate risorse.

ARTICOLO 10: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. n° 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.a.

I pagamenti devono obbligatoriamente riportare i codici CUP: **E47H21002360001** e CIG: **9847569703** assegnati all'intervento.

La società mandataria **EFM S.P.A.** – ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 – dichiara che il proprio codice IBAN è il seguente:

IT46B0200805364000000429324 presso **BANCA UNICREDIT – AGENZIA DI ROMA**

e che la persona delegata ad operare sul conto è il sig. **DANIELE DI FAUSTO**
(C.F. DFSDNL78L10H501F).

La società mandante **AC2 S.R.L.** – *ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010*
– dichiara che il proprio codice IBAN è il seguente:

IT47R0200884330000300436605 presso **BANCA UNICREDIT – AGENZIA DI**
ZAFFERANA ETNEA e che il soggetto delegato ad operare sul conto è il sig.
ALFREDO MARIA CAVALLARO – C.F. CVLLRD70M20M139W.

Il Professionista provvederà ad incassare sul conto dedicato per come
comunicato le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando
l’Ente appaltante da ogni eventuale dissidio che dovesse sorgere tra il
Professionista associati in merito alle loro spettanze.

Il Professionista è altresì obbligato a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi.

ARTICOLO 11: MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà
effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche,
che il Professionista indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al
Comune di Vibo Valentia e dovranno essere trasmesse in formato
elettronico. Il Codice Univoco Ufficio che identifica l’Amministrazione al
quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

CHMQXR. Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito
obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della
fattura elettronica, deve essere indicato nella fattura il codice

identificativo di gara (**CIG**) e il **CUP**, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché la dicitura afferente al finanziamento a valere sul PNRR "**NEXT GENERATION EU**". Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP e i contenuti richiesti specificamente dal PNRR.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n°136 del 2010, nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.7 del presente contratto. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

ARTICOLO 12: OBBLIGHI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Professionista incaricato dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di partecipazione e nel Capitolato.

Il Professionista incaricato si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Ente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata nel corso dell'espletamento del servizio, anche attraverso loro agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 13: REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi Nazionali, Regionali, Regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime norme regolamentate.

Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

ARTICOLO 14: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PNRR

L'intervento dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) e rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n° 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari e volti alla cantierabilità del progetto.

ARTICOLO 15: VERIFICA DEL SERVIZIO

Il Comune provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il RUP. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni del capitolato e della proposta metodologica offerta in sede di offerta. A tal fine vi sarà un costante rapporto di

confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.

ARTICOLO 16: CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Le prestazioni dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo previsto.

ARTICOLO 17: SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Professionista incaricato non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Professionista costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Il Comune potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore. Il Responsabile del Procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dal Professionista. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite pec.

ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro

effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto, a termini di legge, al pagamento degli onorari afferenti alle prestazioni svolte e delle spese sostenute fino al momento della revoca. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico.

In ogni caso si conviene che il Comune, potrà risolvere il contratto nei casi riportati al punto 26 del Capitolato prestazionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

ARTICOLO 19: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n° 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n° 114/2014.

ARTICOLO 20: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La società mandataria **EFM S.P.A.** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio ha trasmesso – *ex art. 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale* – polizza di

Responsabilità Civile Professionale a mezzo polizza assicurativa n° **822228504** rilasciata in data **31.12.2022** dalla Compagnia **HDI ASSICURAZIONI S.P.A.**, con sede in via **Lungotevere Flaminio, 14 – 20196 Roma** in corso di validità, e a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché da danni derivanti da ritardi da dovuti alla stessa progettazione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La società mandataria **AC2 S.R.L.** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio ha trasmesso – *ex art. 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale* – polizza di Responsabilità Civile Professionale a mezzo polizza assicurativa n° **A123C756914-LB** rilasciata in data **01.06.2023** dalla Compagnia **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.** – con sede in **Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano** – CCIAA REA MI-2540259.

COD. FISC. 10548370963, in corso di validità, e a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché da danni derivanti da ritardi da dovuti alla stessa progettazione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

In applicazione dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, il Professionista, ha trasmesso, altresì, garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva – **Polizza n° 233/00016827** rilasciata in data **21.11.2023** dalla compagnia **LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE**, con sede in via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano, C.F. e P. IVA 07776640968, iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie.

ARTICOLO 21: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali divergenze insorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 22: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È fatto divieto al Professionista incaricato di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 23: DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per ogni comunicazione relativa all'incarico, il Professionista elegge il proprio domicilio presso il Comune di Vibo Valentia. Il domicilio per le comunicazioni al Professionista, è la sede legale di **VIA CRISTOFORO COLOMBO 283/A – ROMA – P.IVA 06807661001 – CF: 13254070157 – pec: amministrazioneefm@pec.it.**

ARTICOLO 24: SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Professionista incaricati le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, ad esclusione degli oneri previdenziali e dell'IVA.

ARTICOLO 25: PATTO DI INTEGRITÀ.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n° 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D. Lgs. n° 50/2016, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 26: REGISTRAZIONE.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 27: RINVIO NORMATIVO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato, si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

ARTICOLO 28: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 2003, informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n° 24 pagine a video, dandone lettura alle parti in videoconferenza, ai sensi del D.L. n° 18/2020, art. 73, comma 1 e s.m.i., le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- IL PROFESSIONISTA: **Ing. Daniele Di Fausto nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

– gli artt. dall'1 al 28 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

– il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n° 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D. Lgs. n° 50/2016, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- IL PROFESSIONISTA: **Dott. Di Fausto Daniele nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**